



**DISCIPLINA DI DETTAGLIO DEL DEPOSITO DELLE IMBARCAZIONI NELLA BAIA
DI CADIMARE NEL PERIODO INVERNALE A SEGUITO DI ALAGGIO DAI
CORRIDOI DI LANCIO.**

(Rif. Ordinanza n. 69 del 31/05/2023 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale – Porti di La Spezia e
Marina di Carrara)

ALLEGATO ALLA
ORDINANZA COMUNE DELLA SPEZIA N. 14497/2023

Art. - 1. OGGETTO DELLA DISCIPLINA

Il presente disciplinare regola le modalità di deposito delle imbarcazioni da diporto a seguito di alaggio dei natanti dai corridoi di lancio in località Cadimare con riferimento alle zone indicate nell'allegata planimetria.

Art. - 2. AREE DESTINATE AL DEPOSITO DELLE IMBARCAZIONI

Nella Frazione di Cadimare il deposito delle imbarcazioni su aree di proprietà comunale o in concessione al Comune da parte della del Mar Ligure Orientale – Porti di La Spezia e Marina di Carrara è consentito esclusivamente nelle aree indicate con opportuna segnaletica stradale; tali aree sono indicativamente rappresentate nella planimetria allegata alla presente e delimitate con segnaletica stradale sui luoghi.

Su tali aree è consentito il deposito delle imbarcazioni agli aventi diritto nel periodo compreso dal 1° ottobre al 31 maggio di ogni anno solare, per le sole finalità di stazionamento a seguito di alaggio dei natanti dai soli corridoi di lancio ubicati su area demaniale della baia di Cadimare.

Su tali aree la sosta delle imbarcazioni è consentita esclusivamente negli spazi delimitati da apposita segnaletica stradale orizzontale (stalli numerati) e verticale con esposizione di contrassegno rilasciato dall'Ufficio Mobilità del Comune della Spezia agli aventi diritto previa istruttoria su istanza di parte.

Sono ammesse in deposito unicamente imbarcazioni di lunghezza massima non superiore a mt. 7,00 (compreso motore e accessori).

Art. - 3. NORME DI UTILIZZO DELLE AREE DESTINATE AL DEPOSITO DELLE IMBARCAZIONI

Il deposito delle imbarcazioni nelle apposite aree delimitate da segnaletica stradale orizzontale (stalli) e verticale, è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

- a) Ogni imbarcazione deve essere munita di contrassegno identificativo rilasciato dall'Ufficio mobilità del Comune della Spezia, recante l'indicazione del numero di stallo assegnato. Il contrassegno identificativo dovrà recare le seguenti indicazioni minime: COMUNE DELLA SPEZIA – UFFICIO MOBILITÀ– STALLO N. _ – DATA RILASCIO – DATA SCADENZA – TARGA O CODICE IDENTIFICATIVO DEL NATANTE – ESTREMI POSTO BARCA A MARE - ESTREMI ASSICURAZIONE”;
- b) Il contrassegno di cui al punto a) deve essere permanentemente fissato in modo ben visibile sull'imbarcazione; in alternativa i dati medesimi potranno essere indicati direttamente sulla barca, purché con caratteri indelebili e ben visibili. Il contrassegno deve essere conservato con cura dal proprietario ed esibito, in originale o copia autentica, a richiesta delle Autorità competenti; nel caso in cui l'imbarcazione sia coperta da telo protettivo; i dati del contrassegno dovranno comunque essere ben visibili.

- c) Ogni imbarcazione deve essere depositata esclusivamente nel posto assegnato corrispondente al numero dello stallo indicato nel contrassegno; fra una imbarcazione e l'altra dovrà essere lasciato libero uno spazio della larghezza di almeno cm. 50;
- d) Ogni imbarcazione può essere spostata dallo spazio ad essa destinato unicamente per operazioni di alaggio e varo e l'imbarcazione non deve essere posizionata (neppure temporaneamente o per brevi periodi) in altre zone. Qualora per l'alaggio ed il varo vengano utilizzati appositi carrelli od altri supporti, i medesimi al termine dell'utilizzo dovranno essere immediatamente riportati nello spazio destinato all'imbarcazione, evitando sosta e fermata su altre aree o parcheggi; tali operazioni sono consentite unicamente in giorni ed ore di scarsa frequentazione della marina di Cadimare e mantenendo comunque la distanza di sicurezza di almeno metri 10 dal più vicino passante;
- e) Tutte le imbarcazioni devono essere costantemente tenute in buono stato di conservazione, pulizia, efficienza e navigabilità;
- f) Sulle imbarcazioni ed al di sotto di esse è vietato il deposito, anche temporaneo, di qualsiasi materiale o attrezzatura al di fuori di quelli occorrenti per l'alaggio, il varo e la navigazione, da conservare a bordo;
- g) Il telo di protezione, se esistente e gli altri materiali ed attrezzature conservati a bordo delle barche (sempre comunque nel rispetto del precedente punto f) dovranno essere debitamente fissati in modo da resistere agli agenti atmosferici e da non costituire alcun pericolo per la pubblica incolumità. Inoltre il loro posizionamento dovrà essere eseguito in modo tale da lasciare visibile il contrassegno di cui al precedente punto a).
- h) Nelle zone di deposito delle imbarcazioni è vietata l'esecuzione di qualsiasi lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria delle medesime. È consentita la normale pulizia con prodotti non pericolosi per le persone e l'ambiente, i cui residui dovranno essere immediatamente rimossi e smaltiti nel rispetto delle normative vigenti.
- i) I proprietari delle imbarcazioni sono tenuti, ciascuno per la zona di propria pertinenza, a mantenere la medesima in condizioni di pulizia e decoro, provvedendo alla rimozione di eventuali rifiuti, cumuli di sabbia, ciottolami o terra (o altro materiale) che dovessero essere presenti.
- j) Le imbarcazioni munite di contrassegno devono essere posizionate su carrelli o invasature o taccate, adottando le dovute precauzioni per evitare pericoli a cose o persone che transitano nelle zone prospicienti.
- k) Sugli stalli assegnati non è consentita la sosta dei carrelli vuoti o il deposito di tacchi, invasature o altri materiali.
- l) Le imbarcazioni in deposito non dovranno avere a bordo carburante.

Su richiesta del Comune della Spezia per esigenze di manutenzione o altre necessità, i proprietari delle imbarcazioni in deposito provvederanno alla temporanea rimozione delle imbarcazioni entro 10 giorni

dalla comunicazione dell'ufficio competente; a tal fine in sede di ritiro del contrassegno dovrà essere rilasciato un recapito telefonico per le comunicazioni in caso di necessità o emergenza.

In caso di condizioni meteomarine o meteorologiche avverse di notevole intensità che possano pregiudicare la sicurezza, i proprietari delle imbarcazioni, a semplice richiesta delle autorità di preposte, sono tenuti a rimuovere le medesime ed a depositarle temporaneamente nella più vicina "area sicura" indicata nei piani di protezione civile ovvero nei luoghi disposti dalle autorità preposte, assicurando di non pregiudicare la pubblica incolumità né il libero passaggio pedonale e veicolare, salvaguardando i diritti di terzi. In tal caso le imbarcazioni dovranno essere ricollocate a cura dei medesimi proprietari nell'area ad esse assegnate entro 24 ore dalla cessazione delle condizioni sfavorevoli, comunicata dalle autorità preposte, salvo diverse disposizioni da queste impartite.

Art. - 4. RIMOZIONE DELLE IMBARCAZIONI IN DEPOSITO PRIVE DI CONTRASSEGNO

Ove venga riscontrata la presenza di imbarcazioni non rispondenti a quanto prescritto dalla presente disciplina, il Comune provvederà all'ingiunzione di rimozione e, in caso di inerzia, le stesse potranno essere rimosse dal Comune e trasferite nel deposito comunale o in altro sito all'uopo individuato con addebito delle spese al trasgressore, fatta salva l'applicazione delle sanzioni applicabili.

I proprietari interessati potranno ritirare dette imbarcazioni previo pagamento delle spese di rimozione e custodia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorso il quale le stesse imbarcazioni saranno acquisite a patrimonio del Comune ed alienate e/o demolite. Acquisizione beni abbandonati.

La disposizione del comma precedente troverà applicazione anche nel caso di rinvenimento di scafi ed oggetti incustoditi in qualsiasi parte delle aree destinate alla sosta degli autoveicoli/motoveicoli della frazione di Cadimare.

Gli scafi e gli oggetti che presentano evidenti segni di abbandono o di particolare degrado o comunque che non presentino le caratteristiche di efficienza e navigabilità, dovranno essere immediatamente rimossi quale rifiuto, con smaltimento secondo le disposizioni vigenti con addebito delle spese al responsabile dell'abbandono.

Art. - 5. RASTRELLIERE PER CANOE, WINDSURF E SIMILI

Non è consentito il deposito di canoe, windsurf e simili negli stalli di sosta riservati alle imbarcazioni e nei parcheggi per veicoli. Canoe, windsurf e simili potranno essere collocate in apposite rastrelliere preventivamente autorizzate dal Comune della Spezia, su richiesta degli interessati.

Art. - 6. PERIODO DI DEPOSITO DELLE IMBARCAZIONI NEGLI APPOSITI STALLI

Il deposito delle imbarcazioni munite di contrassegno è consentita nelle aree anzidette secondo il seguente calendario e fascia oraria:

Deposito imbarcazioni consentita dal 1° ottobre al 31 maggio – fascia oraria h 24 negli appositi stalli

Art. - 7. ASSEGNAZIONE DEGLI STALLI PER IMBARCAZIONI E RILASCIO DEL CONTRASSEGNO

Gli stalli di sosta possono essere assegnati a cittadini in possesso di imbarcazione assegnatari di un posto barca nella baia di Cadimare con precedenza ai residenti in località Cadimare fino all'esaurimento della capienza degli spazi disponibili.

I cittadini aventi diritto all'assegnazione degli stalli, possono presentare richiesta al Comune della Spezia a seguito di avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale.

Gli stalli per il deposito delle imbarcazioni, qualora inutilizzati per continuativi mesi 4 (accertato dai competenti uffici comunali), verranno ricondotti alla gestione comunale; il Comune, previa rideterminazione delle superfici libere, potrà valutarne l'assegnazione ad altro richiedente.

Previo avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale del Comune della Spezia a cura dell'ufficio Mobilità dell'Ente, gli aventi diritto possono presentare domanda al Comune della Spezia con le modalità definite nell'avviso stesso (la medesima procedura dovrà essere seguita qualora si intenda richiedere autorizzazione per la collocazione di una rastrelliera per canoe, windsurf e simili).

L'Ufficio Mobilità a seguito di istruttoria procederà al rilascio del contrassegno ed alla assegnazione degli stalli fino alla capienza massima dei posti disponibili, avvalendosi se del caso del supporto di imprese strumentali dell'Ente.

Qualora il numero di domande ecceda la disponibilità di posti, verrà data precedenza ai residenti nella frazione di Cadimare e tra questi prevarrà il criterio cronologico di presentazione della domanda pervenuta al protocollo comunale.

L'Amministrazione Comunale potrà in qualsiasi momento decidere eventuali variazioni alla disposizione degli stalli ed alle modalità di assegnazione dei posti, senza diritto di prelazione per i precedenti assegnatari.

L'Amministrazione Comunale potrà disporre la revoca del contrassegno qualora il titolare si sia reso responsabile di violazioni alla presente disciplina, fatta salva ogni altra sanzione e azione legale ai sensi di legge.

Il titolare del contrassegno non ha alcuna facoltà di cessione temporanea o permanente a favore di terzi del proprio contrassegno o dello stallo assegnato.

Nel caso in cui nel periodo di validità del contrassegno il titolare intenda sostituire l'imbarcazione con un'altra, purché sempre di sua proprietà, manterrà il diritto ad occupare il medesimo posto precedentemente assegnato, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio Mobilità del Comune della Spezia.

Ogni spesa relativa al deposito e movimentazione delle imbarcazioni è a carico dell'assegnatario del contrassegno.

Art. - 8. SANZIONI

È fatto obbligo a chiunque di osservare le disposizioni del presente disciplinare.

I contravventori alle norme di utilizzo delle aree destinate alla sosta delle imbarcazioni indicate nel presente disciplinare saranno sanzionati applicando le sanzioni previste dal Codice della strada ovvero ai sensi del Codice della Navigazione, per quanto di rispettiva applicabilità.

I contravventori, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste, saranno responsabili di eventuali danni arrecati a persone e cose.

Art. - 9. ENTRATA IN VIGORE E NORMA TRANSITORIA

Il deposito delle imbarcazioni negli appositi stalli sarà consentito previo completamento della installazione della segnaletica stradale prevista nella presente disciplina.

Art. - 10. NORME DI RINVIO

Per quanto non disciplinato si rinvia alle Ordinanze dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale n. 69 del 31/05/2023 ed ai provvedimenti delle Autorità preposte nonché al vigente Codice della strada e Codice della Navigazione.

Per la specifica disciplina della sosta dei veicoli (autoveicoli e motoveicoli) nelle zone indicate nell'allegata planimetria, si rimanda a separate successiva Ordinanza del servizio Mobilità dell'Ente da emettersi ai sensi del Codice della Strada.